

cosa dimostrata fu prima di lui dal dottissimo Bignon nelle annotazioni al primo Libro di Marcolfo . Che altrettanto si osservasse in Italia, si può dedurre a parer mio dalla Legge promulgata nell'855. dall'Imperator Lodovico Pio nella Dieta Ticinese o sia di Pavia, aggiunta da me alle Leggi de' Longobardi nella Par. II. del Tom. I. *Ker. Ital.* Eccone le parole: *Statuimus autem, ut Ecclesie Dei per totius Regni nostri fundata terminos, sub nostrae immunitatis tuitione securæ cum rebus & familiis permaneant, ceu Prædecessorum nostrorum, piissimorum videlicet Augustorum, temporibus fuisse probantur. Earumque Rectores propriis utantur Privilegiis.* Qui non eccettua l'Imperadore alcuna Chiesa, tutte anzi le dichiara esenti. Non dice già di concedere qualche cosa di nuovo, ma bensì protesta di confermar le concessioni de' suoi antecessori. Contuttociò potrebbe taluno opporre, che le parole *sub nostrae immunitatis tuitione* non lasciano di essere dubbiose, potendo esse significare la semplice e nuda protezione delle Chiese, appellata talvolta *Mundiburdium*, perchè si costumò anticamente di concedere Lettere e Diplomi di sì fatta tutela e *Mundiburdio*, non tanto alle persone Sacre, quanto alle Secolari. N'ebbi io sotto gli occhi gli esempli, particolarmente ne' tempi di Ugo Re d'Italia, che nel 928. prese sotto il suo *Mundiburdio Luponem de Nugarini* co' suoi figliuoli. Dall' Archivio de' Monaci Olivetani di Santa Maria all' Organo in Verona, copiato e poi pubblicato da me ne fu il Diploma. Un altro pure ne divulgai, dato nell' Anno suddetto, in cui *Anelrius, qui & Anizo vocatur, habitator Ferrariae, cum conjugæ sua nomine Theoperga* ottenne dallo stesso Re Ugo *tuitionis Mundiburdum*. L' Archivio de' Canonici di Arezzo me ne somministrò anche un altro, nel quale si vede, che nel 943. *Hugo & Lotharius Reges* riceverono un certo Bernardo e i suoi figliuoli *sub nostrae tuitionis Mundiburdum*, e a lui confermarono *omnes res proprietatis suæ*, cioè i beni sì mobili che immobili ch' egli possedeva. Un somigliante Diploma dato dall' Imperadore Lodovico II. o III. a non so qual Grippo, voi lo troverete stampato nella Dissert. XVII. *de Fisco*. In che consisteva dunque il vigore e la forza di quelle protezioni o *Mundiburdi*, che si accordavano allora a i Secolari? Nell'imporre a chiunque avesse osato d'inquietare e turbare ingiustamente le persone protette la pena prefissa dalle Leggi comuni non solamente, ma anche nel costringerlo al pagamento di quella condanna che le carte de i *Mundiburdi* aveano tassata. Nè furono alcuna volta differenti i Diplomi di tutela, che i Monisterj e le Chiese si procacciarono. Nel prelodato Archivio di Santa Maria all' Organo in Verona mi venne alle mani un Privilegio di *Mundiburdio*, ch'io poi diedi al pubblico. Il Monistero di Santa Maria di Gazo impetrò nel 928. da Ugo Re d'Italia *suæ tuitionis Mundiburdium*. Sembra che la protezione non si stendesse ad altro, se non se a reprimere chi avesse avuto l'ardire di *aliquas contrarietates facere, aut*